## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 683/2014 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2014

## recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «clorsulon»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal Comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

- nell'UE il limite massimo di residui (LMR) di sostanze farmacologicamente attive impiegate in medicinali veterinari per animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico va stabilito conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009.
- (2) Le sostanze farmacologicamente attive e la relativa classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (²).
- La sostanza clorsulon figura attualmente nella tabella 1 presente nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 (3) quale sostanza consentita nei muscoli, nel fegato, nei reni e nel latte di bovini. I limiti massimi provvisori fissati per i residui di tale sostanza consentiti nel latte bovino non sono più in vigore dal 1º gennaio 2014.
- In seguito alla presentazione e alla valutazione di ulteriori dati il Comitato per i medicinali veterinari ha suggerito (4) che gli LMR provvisori di clorsulon consentiti nel latte vaccino siano resi definitivi.
- Occorre pertanto modificare di conseguenza la voce relativa alla sostanza clorsulon nella tabella 1 dell'allegato (5) del regolamento (UE) n. 37/2010.
- (6) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato come previsto nell'allegato del presente regolamento.

<sup>(</sup>¹) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11. (²) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2014

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce riguardante la sostanza clorsulon è sostituita dalla seguente:

Classificazione terapeutica	Agenti antiparassitari/ Agenti attivi contro gli endoparassiti»
Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]	NESSUNA
Tessuti campione	Muscolo Fegato Rene Latte
LMR	35 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 16 µg/kg
Specie animale	Bovini
Residuo marcatore	Clorsulone
Sostanze farmacologicamente attive	«Clorsulone

14CE1178